



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO FINANZIARIO*

*Copia*

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N° 237<br>DATA<br>05.07.2013 | <b>OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico, in data 05/07/2013 nei giardini pubblici in p/zza Martiri d'Ungheria. Sig. Andreocci Marco, in qualità di Presidente dell'Ass Agorà Privernate.</b> |
|------------------------------|--|

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la domanda prodotta in data 18.06.2013 prot.n. 9440 dal sig. Marco Andreocci nato a Priverno il 25.04.1979, in qualità di Presidente dell'Associazione culturale Agorà Privernate con sede in via della Stazione, 12 e p.IVA 024059980596, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione dei giardini pubblici in p/zza Martiri d'Ungheria in data 05.07.2013, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 per lo svolgimento di una "Serata di Moda";

Visto il parere espresso dal Comando di Polizia Municipale in data 01/07/2013;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13.07.2013 con la quale veniva approvato il regolamento per la fruizione del Parco e dei giardini pubblici della città di Priverno;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 04/07/2013 con la quale veniva stabilita la concessione di utilizzo in uso gratuito dei giardini pubblici in p/le Martiri d'Ungheria;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

### CONCEDE

al sig. Andreocci Marco, in premessa generalizzato, in qualità di Presidente dell'Associazione culturale Agorà Privernate, di occupare i giardini pubblici in p/zza Martiri d'Ungheria in data 05.07.2013, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e che sia assicurato il transito dei pedoni e degli autoveicoli sulla pubblica via, salvaguardare tutti i diritti di terzi e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di

danno o pericolo dovesse verificarsi a causa della manifestazione, con l'impegno da parte del concessionario di rispettare tutta la normativa vigente per la tutela degli spazi verdi e **la salvaguardia della pulizia degli spazi concessi e dei relativi beni mobili**, eventuali danni riscontrati saranno a carico del richiedente, determinando, altresì, l'esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato ai sensi dell'art. 18 del regolamento vigente;

**Il concessionario ha l'obbligo di:**

**-rispettare tutta la normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.)**

-premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante l'uso e la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990, esonerando l'Ente da responsabilità derivanti dall'uso di detto impianto e comunque rispettare tutti gli accorgimenti stabiliti dalla normativa vigente;

-premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti eventuale installazione di palco, se necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza Beni Culturali;

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle eventuali attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può, in qualsiasi momento, rinunciare in forma scritta, all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

**Il concessionario decade dalla presente concessione se:**

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.  
f.to dott. Luigi Pilone**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **10 LUG.2013**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile del servizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.**  
f.to Dott. Luigi Pilone

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

dott. Luigi Pilone

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 1010713

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 1010713